



Bandiera Blu 2021



Spighe Verdi 2020

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Protocollo n. 14234 del 15/12/2021

AVVISO PUBBLICO

Legge n. 431 del 9 dicembre 1999 art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Contributi per l’anno 2021 – Fondo e competenza anno 2022 - SCADENZA 28/02/2022

Viste:

- La Legge n. 431 del 09.12.98
- La Delibera del CIPE n. 100 del 30.06.99
- La Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006
- La Legge n. 133 del 06/08/2008

Ai sensi della delibera CIPE n. 100 del 30.06.99, ed in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all’assegnazione del contributo annuale, per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

1. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
2. *(solo per i cittadini extra comunitari L. 133/08)* residenza in via continuativa da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni continuativi nella Regione Calabria;
3. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
4. residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
5. non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
6. non essere assegnatario di un alloggio comunale;
7. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
8. le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a. titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

- d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
9. patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
10. valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad Euro 17.000,00;
11. valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

<p>FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS;</p> <p>Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%</p>
<p>FASCIA B : Valore ISEE non superiore a € 15.000,00</p> <p>Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad Euro 17.000,00</p> <p>Incidenza canone/Valore ISE non inferiore al 24%</p>

12. ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
13. le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 12. non sono tra loro cumulabili.
14. l'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
15. i requisiti di cui al punto 2 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. N. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 1.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
16. non sono efficaci:
 - a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando;
 - b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.

L'accesso al beneficio è esteso anche ai soggetti in possesso di indice di situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza sanitaria Covid 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso ISEE corrente o, in alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito

2. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:

Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00;

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Il contributo di che trattasi (ordinario e per perdita reddito IRPEF) non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza

3. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del presente bando, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

4. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando l'allegato modello e presentata **entro il termine perentorio del 28 Febbraio 2022.**

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi della vigente normativa di legge, e consapevole delle responsabilità penali che si assumono ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

DISPOSIZIONI GENERALI

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Per l'accertamento dei requisiti di cui al punto sopra definito (1.11), l'ammontare del reddito ISE da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore del canone sarà quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il Comune procederà alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni in presenza di uno dei seguenti casi:

- a. Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b. La somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c. Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore del 20%

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente;

- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.
- procedere alle verifiche della situazione irpef, nel caso di richiedenti in possesso di situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 che in ragione dell'emergenza sanitaria da covid 19 abbiano dichiarato una perdita del 20% del proprio reddito.

PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI

Alla formulazione degli elenchi provvederà una apposita Commissione Comunale secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- entro e non oltre il 28/02/2022, i cittadini titolari di contratto, regolarmente registrato, di conduzione in locazione di alloggi potranno inoltrare proposta di accesso ai contributi, secondo lo schema di domanda elaborato dagli uffici del Comune;
- il Comune, entro **30 giorni** dalla scadenza dell'avviso, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà il relativo elenco provvisorio secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale. L'elenco provvisorio sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per **10 giorni** consecutivi, per permettere l'inoltro di eventuali ricorsi;
- nei successivi **10 giorni**, la Commissione esaminerà i ricorsi e le richieste di rettifica, disporrà eventuali verifiche e procederà alla stesura definitiva degli elenchi che saranno approvati con determinazione pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, Assessorato LL.PP., per consentire la ripartizione dei contributi.

ALTRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti.

La dichiarazione mendace è punita dalla legge penale e comporta altresì l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione Comunale, qualora i fondi assegnati dalla Regione non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si riserva la facoltà di concederli in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste, riducendo il contributo spettante ad ognuno in misura percentuale identica per tutti.

Si precisa che con il presente avviso l'Amministrazione Comunale non si assume alcun impegno qualora la Regione non dovesse procedere ad erogare fondi.

Santa Maria del Cedro, lì 15/12/2021

Il Responsabile
Francesco Colantonio
F.to all'originale